

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 1° marzo 2016

Sul testo unificato adottato per i disegni di legge:

(302) DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni

(1019) Nicoletta FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana

(1151) PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere

(1789) CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

(1907) AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche
- e petizione n. 765 ad essi attinenti

La 14^a Commissione permanente, esaminato il testo unificato in titolo, considerato che:

- i Trattati dell'Unione europea conferiscono all'Unione il compito di sostenere e integrare le azioni degli Stati membri intese a sviluppare la dimensione europea nell'istruzione, segnatamente attraverso l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri (articolo 165, paragrafo 2), nel pieno rispetto della loro diversità culturale e linguistica (articolo 3 TUE e articolo 165 TFUE), e al contempo a combattere le discriminazioni fondate anche sulla disabilità (articoli 10 e 19 del TFUE);

- anche la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, adottata nel 2000 e divenuta giuridicamente vincolante con il Trattato di Lisbona, obbliga a rispettare la diversità linguistica (articolo 22 della Carta) e vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla lingua o sulla disabilità (articolo 21 della Carta). Inoltre l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità (articolo 26 della Carta);

- l'UE incoraggia la diffusione e l'insegnamento delle lingue dei segni, quale elemento importante della diversità linguistica dell'Europa, considerato che ogni

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

lingua parlata nell'Unione europea ha una sua lingua dei segni di riferimento e che – secondo le stime – una persona su mille (circa 500 mila persone nell'UE) utilizzi una lingua dei segni come sua prima lingua, a cui si aggiungono altre persone, tra cui *in primis* i parenti e gli amici dei non udenti o ipoudenti, che utilizzano la lingua dei segni come seconda o terza lingua;

- per consentire alle persone sorde di lavorare e studiare nella loro lingua preferita, la Commissione, insieme al Parlamento europeo, promuove iniziative come “Dicta-Sign”, un progetto di ricerca finanziato dall'UE, della durata di tre anni, per rendere la comunicazione *online* più accessibile ai non udenti, e “SignSpeak”, un'iniziativa innovativa per migliorare la comunicazione tra le persone udenti e non udenti, grazie a sistemi di interpretazione nella lingua dei segni basati sul rilevamento visivo;

- sul piano legislativo, la Commissione europea ha presentato, il 2 dicembre 2015, una proposta di direttiva (COM(2015) 615) sull'armonizzazione delle normative nazionali concernenti i requisiti di accessibilità di prodotti e servizi, che consenta agli operatori economici di rivolgere la loro offerta di prodotti e servizi per i disabili, con maggiore omogeneità nei diversi Stati membri. La proposta di direttiva si iscrive nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), di cui l'UE è parte insieme a 25 dei suoi Stati membri, al fine di prevenire o eliminare le barriere e consentire la percezione, l'utilizzo e la comprensione di prodotti e servizi da parte di persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità, su una base di uguaglianza con le altre persone;

- la Commissione europea si è, inoltre, impegnata a esaminare i modi di facilitare l'utilizzo del linguaggio dei segni e Braille nelle relazioni con le Istituzioni dell'UE, nell'ambito della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (COM(2010) 636), e il Parlamento europeo ha organizzato eventi di sensibilizzazione aperti al personale e ai deputati del Parlamento europeo, fra cui l'organizzazione di corsi di lingua dei segni come parte della formazione professionale (risoluzione del Parlamento europeo, del 20 maggio 2015, P8_TA(2015)0208),

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 1 del testo unificato, in cui si citano gli articoli 22 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativi al rispetto della diversità linguistica e al diritto dei disabili di beneficiare di misure di inserimento, si ritiene opportuno citare anche l'articolo 21 della medesima Carta, relativo al divieto di discriminazione fondata sulla lingua o sulla disabilità.

Valeria Cardinali